

APPALTI - GIURISDIZIONE: T.A.R. Toscana - Sezione Terza – Sentenza 19 marzo 2025, n. 507.

Appalti – Accordo quadro - Questioni attinenti alla fase intercorrente tra la stipulazione dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative - Giurisdizione amministrativa -Sussiste -Ragioni.

Sussiste la giurisdizione amministrativa sulle questioni attinenti alla fase intercorrente tra la stipulazione dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative perché la « decisione motivata » in ordine alla individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi, a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell'accordo quadro, è di interesse legittimo (T.A.R. Genova, sez. I, 11/07/2023, n.708).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, premesso di essere entrata nella rosa delle aggiudicatarie dell'accordo quadro per la fornitura di strumenti di automonitoraggio della glicemia ancorché non prima classificata, impugna la nota di cui in epigrafe con la quale Estar ha dato riscontro alla segnalazione del 15.11.24, con cui la ricorrente lamentava l'anomala attuazione dell'accordo quadro con riguardo alla previsione che, per i pazienti già utilizzatori di sistemi forniti da altri operatori non inclusi tra gli aggiudicatari, è prevista la sostituzione graduale (comunque entro 1 anno) con i sistemi aggiudicati con il prezzo più basso (salvo diversa prescrizione medica).

Con la nota impugnata, Estar ha risposto che la lex specialis di gara non prevedrebbe alcuna preferenza a favore del dispositivo offerto al minor costo nella sostituzione dei vecchi sistemi, ma solo una preferenza a vantaggio del fornitore primo in graduatoria in qualità di migliore offerente.

La ricorrente ritiene che questa affermazione di ESTAR evidenzi nuove condizioni e modalità di scelta dei contraenti, ai quali assegnare gli ordinativi di fornitura in attuazione dell'accordo quadro, difformi dai criteri stabiliti dagli atti di gara.

Tanto premesso, in via preliminare, va detto che l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da Estar è priva di pregio alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione amministrativa sulle questioni attinenti alla fase intercorrente tra la stipulazione dell'Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative perché la « decisione motivata » in ordine alla individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di

poteri autoritativi, a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell'accordo quadro, è di interesse legittimo (T.A.R. Genova, sez. I, 11/07/2023, n.708).

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 23 del disciplinare di gara prevede che l'approvvigionamento degli strumenti da assegnare ai nuovi pazienti dovrà avvenire attraverso ordinativi a favore del fornitore primo in graduatoria mentre con riguardo ai pazienti attualmente utilizzatori di glucometri la sostituzione dovrà avvenire entro un anno dall'inizio della nuova fornitura con quelli a minor costo fra quelli aggiudicati nel rispettivo lotto.

La clausola è chiara nel disporre che la sostituzione dei misuratori dovrà avvenire fornendo, salva diversa prescrizione medica, ai pazienti gli apparecchi meno costosi che non sono necessariamente quelli offerti dall'impresa classificatasi per prima.

In altri termini, nel disciplinare la sostituzione dei dispositivi già in uso, la legge di gara fa riferimento non ai glucometri proposti dalla prima classificata a prescindere dal costo, ma a quelli che presentano il minore costo tra quelli offerti dalle cinque ditte aggiudicatarie nel lotto.

In pratica le forniture dovrebbero così ripartirsi:

- nuovi pazienti: fornitore primo in graduatoria, salvo diversa indicazione dei Centri di Diabetologia della Regione;
- vecchi pazienti: fornitore del prodotto indicato dal medico tra quelli inclusi nella graduatoria;

In caso di mancanza di indicazione del medico, prodotto di minor costo tra quelli inclusi nella graduatoria.

La tesi sostenuta da Estar è altresì infondata perché confonde i criteri di selezione delle imprese aggiudicatarie dell'accordo quadro con la scelta motivata dei prodotti da acquisire per mezzo delle successive convenzioni attuative, la quale ben può basarsi su autonomi parametri la cui determinazione può essere contenuta già nella *lex specialis*.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota prot. 3816/AF/QZ del 24/01/2025.

Condanna Estar alla refusione delle spese di lite a favore della ricorrente che si liquidano in Euro 2.000 oltre IVA e c.p.a.

Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Maria Bucchi, Presidente

Raffaello Gisoni, Consigliere, Estensore

Guido Gabriele, Referendario